

Dodici Membri esprimono voto favorevole e quattro contrario per alzata di mano.

Tutti gli altri articoli che costituiscono il regolamento vengono approvati con unica votazione con 16 voti favorevoli espressi da 16 Consiglieri presenti e votanti, per alzata di mano.

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria risulta pertanto approvato nel testo che segue e che forma parte integrante del presente atto.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DEI DECESSI.

ART. 1 - I capi famiglia, i direttori di istituti, di ospedali, e qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore del presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 2 - All'infuori dei casi contemplati dall'art. precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

ART. 3 - Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo per corso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione nella camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non siavi sospetto di reato, nel caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

ART. 4 - A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. della Legge Sanitaria 27/7/1934, n. 1265; tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero dell'Interno di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve essere pure fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 365 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 5 - Nel caso di rinvenimento di membra e di pezzi di cadavere umano, o anche di essa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità giudiziaria, perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 6 - Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopico, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

ART. 7 - In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'Ufficiale sanitario per i necessari provvedimenti di disinfezione; deve pure temperare alle speciali denunce per le morti causate da tumore maligno, ed in genere corrispondere a tutte le norme vigenti e emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

ART. 8 - Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esse l'Ufficiale dello Stato Civile, autorizza le pratiche richieste per il trasporto, la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentite l'Ufficiale Sanitario.

ART. 9 - Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante come quello che avrà effettuata la visita necroscopica, hanno l'obbligo di denunciare anche semplicemente il sospetto al Sindaco ed all'Autorità Giudiziaria.

In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'art. prec. sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

ART. 10- Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere una legge verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

ART. 11- I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 4° mese di gravidanza, ed i nati dopo il 4° mese fine al termine della gestazione. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel Cimitero di dovrà riservare uno spazio per il seppellimento degli aborti e dei nati morti.

CAPITOLO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

ART. 12-Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, congelazione e conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri, con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

ART. 13-In caso di morte violenta ed imprevisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, su proposta del medico visitatore, ed anche eventualmente dell'Ufficiale Sanitario, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che non oltrepasserà però le 48 ore.

ART. 14-Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, ed altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso e nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposite chiuse alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

ART. 15-Durante il periodo di osservazione di un cadavere è proibito di porlo in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita. Presmesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privare le delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6,7,9, del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli artt. 12 e 13.

ART. 16-Nella camera mortuaria del cimitero, possono ricevervi i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di tempo necessarie;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

ART. 17-I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16.

nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI.

ART. 18-Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimesso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 19-Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.



ART. 20-Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito ed alment decentemente avviluppato in un lenzuolo.

ART. 21-I feretri, da deperirsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri? Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe e cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinghe, a 1,5 se di piombe, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro cm. Ciò deve risultare da un attestato dell'Ufficio Sanitario.

ART. 22-Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necroferi, sarà collocata una targa di piombe col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

E' in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una boccetta chiusa a cerchiacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI.

ART. 23-Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è fatto a cura della famiglia.

ART. 24-I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti e lungo la via per infortunio e altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

ART. 25-Quando la morte è dovuta ad ^{delle} malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero dell'Interno, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria salvo che il Prefetto non vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

ART. 26-I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da quella al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 27-I cortei funebri non devono far sosta lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli ed altre.

ART. 28-Per il trasporto ordinario delle salme fuori del comune per ferrovia e per via ordinaria, edessere inumate, tumulate o cremate, dovranno essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro le disposizioni degli artt. 21 e seguenti dello speciale Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 21/12/1942, n. 1880.

Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, nelle salme da trasportare fuori comune verranno iniettate, nella cavità toracica e in quella addominale, almeno un litro di soluzione di sublimato corrosivo al tre per mille e di acido fenico al cinque % e di formalina al 30%, ed esse saranno involte in un lenzuolo imbevuto di soluzione di acido fenico al 5 % e di altre soluzioni disinfettanti.

Negli altri mesi dell'anno, tali prescrizioni si applicano alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo.

ART. 29-Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposite chiuse, se per via ordinaria, e dalla porta della chiesa e della camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgono anche in altre località funebri religiosi con accompagnamento di corteo. I necroferi non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 30-Il feretro proveniente da altre Comune e dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 93 n. 7 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 31-Tanto nel caso dell'art. prec., quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile; percorrere la strada più corta.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

CAPITULO V

CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO.

ART. 32-Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato, tumolato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Per la tumolazione occorre il certificato dell'Ufficiale Sanitario.

Tali atti saranno ritirati dal custode alla consegna di ogni singolo cadavere.

ART. 33-Il custode del cimitero deve trattenere, in regola cronologica e numerica, le autorizzazioni di cui all'art. preced. sulle quali dovrà indicare, oltre al giorno ed ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero della fossa comune o del loculo in cui venne posto il cadavere.

ART. 34-La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumolati senza riguardo alla religione che avesse professata il defunto.

ART. 35-I cimiteri comunali si compongono:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe terrene;
- c) di tombe di famiglia;
- d) di loculi;
- e) di urne o nicchie.

CAPITULO VI

INUMAZIONI.

ART. 36- Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura meccanica e fisica del suolo ed alla profondità della falda freatica.

ART. 37-L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità, procedendo fila per fila per fila, in modo alternato, così che resti sempre libero un posto fra le due fosse occupate. Esauriti i posti dispari si ricomincia da capo, usufruendo dei posti rimasti liberi.

ART. 38-Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

ART. 39-Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età debbono avere la profondità di due metri per 1,8 di lunghezza e 0,8 di larghezza, e debbono distare almeno cm. 60 l'una dall'altra. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere 2 metri di profondità, metri 1,5 di lunghezza e m. 0,5 di larghezza e distare l'una dall'altra almeno cm. 50.

ART. 40-Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerata l'uso dei feretri di metallo e di altro materiale non facilmente decomponibile.

ART. 41-In ogni fossa ^{non} potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti all'atto del parto di cui all'art. 19.

ART. 42-Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro.

Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita curando che la terra prima scavata, sia pure la prima ad essere gettata e nella fossa medesima.

Salve disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro casa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi ecc.

ART. 43-Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè sulle radici e chi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole ne potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte a la suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombrato al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli artt. antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è



assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 44-Il collocamento di croci, monumentini e lapidi dev'essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

-CAPITOLO VII-

TUMULAZIONI (Sepolture private)

ART. 45- Il Comune può mettere a disposizione dei privati:

- a) l'area per la costruzione di tombe di famiglia;
- b) l'area per la costruzione di tombe terrene;
- c) loculi;
- d) urne e nicchie.

ART. 46-Le aree di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, per la costruzione di tombe terrene, avranno la larghezza di ml. 1,10 e la lunghezza di ml. 2,20.

Saranno concesse per anni trenta per la costruzione di un tombino per la tumulazione di una sola salma ed in perpetuo per la costruzione di un tombino per la tumulazione di più salme.

Le spese di manutenzione di dette tombe sono a carico dei privati concessionari.

Le tasse di concessione sono fissate nella tabella a) allegata al presente regolamento.

ART. 47-Nei tombini costruiti nell'aree concesse in perpetuo avranno diritto di sepoltura oltre al concessionario:

- 1) gli ascendenti e discendenti in line retta in qualunque grado;
- 2) i fratelli e le sorelle consanguinei;
- 3) il coniuge;

Il concessionario può trasmettere il possesso della tomba per eredità ai suoi successori legittimi, escluse ogni altro.

ART. 48-Alla scadenza del termine il Comune rientrerà in possesso delle aree concesse per 30 anni, facendo porre i resti mortali nell'osario comune, riservato però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per uguali periodi di tempo.

ART. 49-Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.

ART. 50-Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati dietro analoga domanda in bollo competente accompagnata dal relativo disegno e progetto particolareggiato.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il progetto approvato, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 51-Le tombe di famiglia pur avendo carattere perpetuo, dipendendo la propria e vera concessione di uso, riflettono un demanio incommerciabile ed imprescrittibile, quindi incapace di rapporti giuridici privati riflettendo il diritto di sepolcro fatti e cose fuori commercio. Pertanto, nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo impiego di uso e di possesso pubblico del posto e dei posti rinunciati ed abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprastante sottoculco con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

ART. 52-Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

ART. 53-Alla scadenza di ogni trentennio di concessione delle sepolture a perpetuità gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perchè costui sempre all'autorità comunale che esiste no persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento e della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vano ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura cadrà nella libera disponibilità del Comune. Nel caso invece la domanda è di costatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata sempre e gratuitamente.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno del trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 54-La concessione delle tombe deve risultare da regolare atto scritto stesso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPITOLO VIII

DEBALSAMAZIONI - CREMAZIONI - AUTOPSIE.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

ART. 55-La imbalsamazione o cremazione del cadavere sarà permessa dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario, quando sia eseguita da un medico legalmente abilitato nella sala mortuario del Cimitero, previa dichiarazione del metodo da seguirsi e la presentazione dei certificati rilasciati dal medico curante e dal medico necroscopo coi quali escludono il sospetto di morte dovuta a reato; Comunque l'operazione deve essere eseguita sotto il controllo dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 56-Mancando nel cimitero il forno crematorio, dovendo i cadaveri, per essere cremati, essere trasportati fuori del Comune, si ottiene l'autorizzazione alla cremazione dall'Ufficiale dello Stato Civile del luogo del bisogno sulla presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria da cui risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato.
- b) certificato del medico curante dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- c) autorizzazione del Sindaco per il trasporto del cadavere fuori del Comune e per il trasporto delle ceneri, se richiesto, al cimitero del comune del defunto per esservi deposte e suggellate in apposita urna cineraria.

ART. 57 -Le urne devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 58-Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

ART. 59-Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario ed inoltre saldamente chiuse ed infisse, se lasciate all'esterno, invece che riposte in celle di appositi colombari.

ART. 60-Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

ART. 61-Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 343 del T.U. della legge Sanitaria 27/7/1934, n. 1265, nelle sepolture private del cimitero, oppure nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà o affidato alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dall'ente morale stesso.

Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 62-Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria non si può procedere ad una autopsia senza avere ottenute il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia mortuaria 21/12/1942, n. 1850. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

CAPITOLO IX

ESUMAZIONI.

ART. 63-Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è scorso, od alla scadenza delle concessioni, se trattasi di sepoltura privata. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

La seconda allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono dissepoliti per indagini nell'interesse della Giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 64-Le esumazioni ordinarie, compiute il decennio, vengono ordinate, secondo il bisogno, dal Sindaco che vi provvede a mezzo dell'Ufficiale dello Stato Civile dirigente il servizio e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico, i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 65-Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sepprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti dovranno essere rinchiusi in una cassa di le-



gno e di altro materiale idoneo.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le pietre, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, ed altrimenti alienate a favore del Comune.

ART. 66-Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni non perpetue si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

ART. 67-I feretri comunque esumati devono essere inumati dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

ART. 68-Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie o quelle dei feretri esumulati, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione, devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario Comune a meno che coloro che ne abbiano interesse non facciano domanda di raccogliercle per deporle in collette (ossari individuali) avuti in concessione dal Comune.

ART. 69-Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dalla Autorità Giudiziaria; per lo salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'Ufficiale Sanitario.

Il cadavere sarà trasferito nelle sale delle autopsie a cura del custode del cimitero, riservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quella dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'Igiene.

ART. 70-Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario consti la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

ART. 71-Se l'esumazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dall'Ufficiale sanitario, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uso stessa, a termini dell'art. 62 del regolamento di Polizia mortuaria 21/12/1942, n. 1250.

ART. 72-Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

ART. 73-Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 74-È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per vaiolo, scarlattina, tifo esentematico, difterite, colera o di altra malattia a carattere epidemico, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 75-Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 76-Per eseguire una esumazione ed estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere salmente essa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Conservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5 ‰; ciò fatto e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba e la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà avervi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3 per mille. I necroferi, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e barretto di ugual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

ART. 77-Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate dalla Tabella B) annessa al presente Regolamento.

CAPITolo X

NORME GENERALI DI VIGILANZA.

ART. 78-Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita il domicilio;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso durante la vita il loro domicilio legale;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliati in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.
- d) i nati morti e i prodotti del concepimento dopo il quarto mese.

ART. 79-Le sepolture private fuori del Cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli artt. 340, 341, 342 del T.U. della legge Sanitaria 27/7/1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità, come i cimiteri comuni.

ART. 80-La vigilanza sui cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode residente in locali appositi che è responsabile della sua buona tenuta.

CAPITolo XI

PULIZIA DEL CIMITERO.

ART. 81-Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le determinazioni della Giunta municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

ART. 82-I cavalli, le vetture, le biciclette; le automobili ed in genere qualsiasi veicolo non potranno introdursi nel cimitero che soltanto per il servizio interno dei medesimi. E' assolutamente vietato l'introduzione dei cani, e di altri animali anche se tenuti a catena ed al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da persona adulta. E' proibito passare attraverso i campi, e perciò attraversare le fosse. E' pure proibito stare sopra i campi dove avviene lungo il sentiero di ciglia delle fosse medesime e tanto, e per la via più diretta onde perdersi verso una tomba di propri famigliari.

ART. 83-Il viale centrale, come i laterali, sentieri, gli interstizi fra tombe e tombe, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nelle e na delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata e tagliata; quindi bruciata nell'interno del Cimitero. Le ossa eventualmente so parte saranno ed opera del custode raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 84-Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 85-E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e l'intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti ed usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 86 -Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle particolarmente collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.



ART. 87- Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali del cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le piante vive che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo momento dalla inumazione delle spoglie nel cimitero.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

ART. 88- È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle capelle, alle lapidi, ecc., o m'è proibito di conseguire qualsiasi iscrizione che non sia autorizzata dall'autorità comunale.

ART. 89- Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'autorità ed al personale addetto ed assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 90- Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso ed imprevisto le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPITULO XII

DEVERI DEL CUSTODE DEL CIMITERO.

ART. 91- La custodia del cimitero è affidata ad un'unica persona alle dipendenze dell'Ufficio doganale per quanto riguarda il servizio funerario e quello del cimitero, ed a quello dell'Ufficio Sanitario per quanto riguarda l'igiene e la sanità.

ART. 92- Il custode del cimitero, o pe' tale, è incaricato dall'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del cimitero, nonché la tenuta dei registri. Costui tiene la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del Cimitero.

ART. 93- Il custode del cimitero deve:

- 1) Dar le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziarja;
- 2) Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- 5) Curare la pulizia dei partiti, dei locali ed in genere di tutto il Cimitero;
- 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, delle urne, ecc.;
- 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti e permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato qual che permesso con i documenti prescritti e secondo del caso;
- 8) seguire gli storni nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
- 9) Avvertire l'Ufficio Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria esigendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

ART. 94- La custodia dei cimiteri è affidata ad un unico incaricato che dovrà essere in grado di leggere e scrivere e trattante.

Al custode è assegnato un congruo forfaitario mensile oltre al 75% della somma sopra riscossa per tasse prescritte dalla tabella B) allegata al presente regolamento.

La ripartizione di tali somme è fatta semestralmente con deliberazione della Giunta.

CAPITULO XIII

- CONTRAVVENZIONI -

ART. 95- Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'amenda fino a L. cinquemila.

CAPITULO XIV

- DISPOSIZIONI FINALI -

ART. 96- Per quanto non espressamente indicato, si richiama le norme contenute nel Regolamento di Polizia Municipale 21/12/1942, n. 1000 e nel R.U. della Pubblica Sanità 27/7/1934, n. 1255.

ART. 97-Le disposizioni relative alla concessione delle aree per la costruzione delle tombe di famiglia, dei loculi e delle urne e nicchie saranno deliberato dal Consiglio Comunale ed iscritte nel presente regolamento dopo l'esecuzione dei progettati lavori di ampliamento e sistemazione dei cimiteri comunali.

ART. 98-Il presente regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua approvazione e pubblicazione a sensi di legge.

(Allegato A)

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERE

N.Ord.	Natura della concessione	somma da pagare
1	Area per anni 30 ml. 1,10x2,20 sepoltura di una sola salma - al mq.L. 5.000
2	Area in perpetuo ml. 1,10x2,20 sepulture di più salme - al mq.L. 12.000

(Allegato B)

Tabella DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.Ord.	Indicazione del servizio	Diritti
1	Scavo per fossa in campo comune: adulti.....L. 4.000
	Bambini fino a 10 anni.....L. 2.000
2	Scavo e rinterro per tombino.....L. 6.000
3	Esumazione di salma: Adulti.....L. 5.000
	Bambini fino a dieci anni.....L. 3.000
4	Scavo e rinterro per seconda tumulazione in tombino.....L. 3.000

Gli iscritti nell'Elenco dei Poveri sono esentati dal pagamento dei diritti per i servizi di cui ai numeri 1 e 3.

Tutti i diritti previsti dalla presente tabella verranno riscossi dall'Economo e da questi versati alla Tesoreria bimestralmente.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

Visto per bollo a 1/1000

Il Direttore



ESCE IL SINDACO-PRESIDENTE ON. PROF. PASQUALE MARCONI = ASSUME
LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'ASSESSORE DELEGATO SIG. FERRARI GIAN
LUIGI.

Margine per l'oggetto e cenni di pubblicazione ed approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il proprio atto deliberativo n. 24 adottato in seduta
11/3/1962 col quale veniva approvato il Regolamento di Polizia Mortuaria;
VISTA l'ordinanza della G.P.A. n. 22169/3^a del 12/11/1962, in quale
con la quale si pongono in evidenza le osservazioni fatte dal Consiglio
Provinciale della Sanità, in sede di approvazione del Regolamento;
RITENUTO di uniformarsi alle suddette osservazioni, modificando il
Regolamento così come consigliato;
All'unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge su dodici
Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Approvare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, uniforman-
dosi alle osservazioni apportate dal Consiglio Provinciale di Sanità con
le seguenti modifiche:

- ART. 11 - COMMA I° è sostituito dal seguente: "I medici e le ostetriche hanno l'obbligo di denunciare allo Stato Civile i nati morti e i feti di almeno sei mesi di gestazione".
- ART. 21 - dev'essere sostituito dal seguente: "Le casse per le tumulazioni devono avere i requisiti stabiliti dall'art. 27 del R.D. 21/12/1942 n. 1880;
- ART. 23 - dev'essere così formulato: "Il trasporto delle salme al cimitero viene fatto nel seguente modo:
a) Gratuitamente per i poveri se il servizio trasporti funebri è gestito dal Comune o, sempre per i poveri, a spese dell'Amministrazione Comunale se il servizio è gestito da privati;
b) Per i non poveri a pagamento secondo le tariffe che saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale".
- ART. 25 - deve essere così modificato: "Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune della salma dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso. I necrofori non potranno abbandonare la stessa finchè non sarà consegnata all'incaricato dell'accompagnamento".
- ART. 30 - l'articolo citato è il 93 e non il 94.
- ART. 55 - sia sostituito dal seguente: "I cimiteri comunali si compongono:
a) di fosse comuni
b) di tombe in muratura per una sola salma
c) di tombe di famiglia
d) di loculi
e) di urne contenenti la cenere delle salme cremate".
- ART. 37 - è così modificato: "L'utilizzazione dei campi comuni di inumazione deve avvenire nei modi stabiliti dall'art. 48 del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880".
- ART. 52 - viene così completato: "Nessuna opera di qualunque anche minima entità può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione del Sindaco.
Tutte le opere riguardanti la costruzione di loculi, tombe di famiglia, ecc., debbono essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Ufficiale Sanitario, il quale, a lavori ultimati, è tenuto, previo sopralluogo ad accertarsi che le opere eseguite corrispondono esattamente a quelle progettate ed approvate!."

==+==+==+==+==

DELIBERAZIONE N. 17
OGGETTO:

APPROVAZ. DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA CON LE MODI-
FICHE SUGGERITE DAL CO-
NSIGLIO PROV. DI SANITÀ

PUBBLICAZIONE
I.C.S.
II SEGRETTARIO

PREFETTURA di RE.

N. 1251/II^o D.v. 3^o
40/20

VISTO ed approvato
dalla f.P.A. nella se-
sta del 2-12-1963

p.IL PREFETTO

F.to: Ill. le